

funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (cfr. Cass., SS.UU., 24418/2010).

Da quanto sopra deriva l'importante conseguenza in termini di prescrizione, poiché, le rimesse da parte del correntista non possono considerarsi solutorie in ragione della condizione di affidamento concesso dalla banca e l'assenza di alcuna specifica richiesta da parte della [REDACTED] di pagamento. Trattandosi quindi di rimesse di natura ripristinatoria, il termine di prescrizione decennale per l'azione di ripetizione deve intendersi decorrente dalla data di chiusura del conto corrente, ovvero dal 2007 (in questo senso anche Cassazione S.U. n. 24418/10), sicchè l'azione proposta dalla [REDACTED] nel 2010 risulta tempestivamente proposta ed il ricalcolo del rapporto dare avere fra le parti deve inevitabilmente ricomprendere l'intera durata del rapporto medesimo, senza limitazioni.

Quanto alla dedotta natura "usuraria" degli interessi applicati dalla banca convenuta, deve, poi, osservarsi che, avendo già sopra rilevato che, per le esposte ragioni di nullità, deve essere espunto dal dovuto alla banca convenuta quanto da questa annotato a titolo di CMS, il tasso effettivo globale applicato dalla [REDACTED] al rapporto per cui è causa non può che essere determinato considerando tutte le commissioni e remunerazioni applicate escludendo, però, quanto annotato a titolo di CMS.

A prescindere, infatti dal rilievo che, in epoca antecedente al recesso dal conto corrente per cui è causa, lo stesso "tasso soglia" legale era determinato senza considerare la CMS per la quale la Banca d'Italia provvedeva a separata rilevazione, sarebbe, infatti, del tutto illogico, da un punto di vista contabile, e non corrispondente ai canoni legali, da un lato affermare la non debenza della CMS e dall'altro, dopo averla esclusa dal dovuto alla banca, farla concorrere a determinare il tasso effettivo globale da questa applicato da porre in comparazione con il cd. tasso soglia di cui all'art. 2 della L. 108/1996.

Ciò posto dalle rilevazioni effettuate dal C.T.U. emerge specchiatamente che il T.E.G. applicato dalla banca dall'apertura del conto corrente, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 108/96 e fino al 2007 ha superato i limiti del "tasso soglia" ex art. 2 L. 108/1996, sicchè nel ricalcolo dei rapporti dare - avere, detti interessi devono essere espunti.

Orbene, tutto quanto sopra premesso, delle diverse ipotesi ricostruttive formulate dal C.T.U. in via alternativa, quella rispondente a tutte le precedenti statuizioni e

4. per l'effetto, in accoglimento della domanda attorea di ripetizione, condanna la [REDACTED], in persona del suo l.r.p.t., al pagamento, in favore del [REDACTED], in persona del [REDACTED] p.t., della somma di euro € 307.990,24 oltre interessi al saggio legale dal 12.02.2008 al soddisfo;
 5. condanna la [REDACTED], in persona del suo l.r.p.t., al pagamento, in favore del [REDACTED] in persona del [REDACTED] p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 815,00 per esborsi ed € 12.000,00 per competenze professionali oltre accessori dovuti per legge;
 6. pone definitivamente a carico della [REDACTED], in persona del suo l.r.p.t., le spese di C.T.U. nella misura già liquidata.
- Così deciso in Teramo addì 15.12.2014

Il Giudice
(dott. Cristina Tettamanti)

